

GUIDA COME ESPORTARE IN BRASILE

Desk San Paolo



20
24



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY



Italian Trade Agency

Agenzia ICE di San Paolo
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Dipartimento Promozione Interscambio -
Ambasciata d'Italia a Brasilia
Avenida Paulista, 1963 , 4° Andar c/o Consolato Generale
d'Italia a San Paolo
01311-300 | SAN PAOLO
✉ sanpaolo@ice.it
☎ +55 11 2148. 7250

Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Direzione Centrale per i Settori dell'Export
[Nucleo Grafica@ice.it](mailto:NucleoGrafica@ice.it)

INDICE

1. ABILITAZIONE DELL'IMPORTATORE - RADAR	10	7. NOMENCLATURA O CLASSIFICAZIONE FISCALE DELLE MERCI	22
2. PROCESSO DI IMPORTAZIONE	12	8. LICENZA DI IMPORTAZIONE	23
2.1. Registrazione della DI e del Flusso dell'importazione	12	8.1. Licenza Automatica	23
3. MODALITÀ DI IMPORTAZIONE	14	8.2. Licenza non automatica (LI)	23
4. DAZI ALL'IMPORTAZIONE	16	9. INCOTERMS	24
5. POSSIBILITÀ DI CONCESSIONE DI BENEFICI FISCALI – EX TARIFARIO	19	10. CAMBIO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO	26
6. BARRIERE COMMERCIALI	20	10.1. Importazione senza copertura valutaria	26
6.1. Antidumping	21	10.2. Importazione con copertura valutaria	26
6.2. Misure Compensative	21	11. IMPLEMENTAZIONE INTEGRALE DEL PORTALE UNICO DEL COMMERCIO ESTERO NEL BIENNIO 2024/2025	29
6.3. Misure di Salvaguardia	21		

12. IMPORTAZIONE DI MEDICINALI	30
---	-----------

12.1. Imposte nell'importazione di medicinali	30
---	----

13. IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI	31
--	-----------

14. ATTUALE SCENARIO DELL'IMPORTAZIONE IN BRASILE	32
--	-----------

15. PROPRIETÀ DI BENI E DIRITTI SITUATI IN BRASILE DA PARTE DI STRANIERI	34
---	-----------

15.1. Partecipazioni societarie	34
---------------------------------	----

15.2. Beni immobili	35
---------------------	----

16. PARTECIPAZIONE DI IMPRESE STRANIERE A PROCEDURE DI GARA	37
--	-----------

16.1. La partecipazione straniera alla luce della Legge n° 8.666/1993	37
---	----

16.2. La partecipazione straniera con regime della Legge n° 14.133/2021	38
---	----

16.3. Conclusione	39
-------------------	----

INTRODUZIONE

In Brasile, il mercato delle importazioni si è aperto in modo significativo all'inizio degli anni '90, quando sono state ritirate alcune importanti barriere, rendendo l'ingresso di prodotti esteri nel Paese molto più frequente.

Da allora, negli ultimi tre decenni, il volume delle importazioni è aumentato di anno in anno, richiedendo l'intervento di diversi professionisti esperti nel settore per far fronte alle varie problematiche collegate all'operatività nel commercio estero.

Avviare un processo di importazione non è un compito agevole e questa guida è stata elaborata sulla base di questa prospettiva.

GUIDA COME ESPORTARE IN BRASILE

1. ABILITAZIONE DELL'IMPORTATORE - RADAR

La presente guida è stata elaborata prendendo in considerazione la realizzazione di importazioni da parte di una società regolarmente costituita in Brasile. Questa premessa si rende necessaria, poiché anche una persona fisica può importare, in condizioni specifiche e in piccole quantità.

Sulla base di questa premessa, affinché un'importazione possa essere realizzata in Brasile, l'impresa importatrice (trading o importazione diretta) deve obbligatoriamente essere abilitata nel Siscomex – Sistema Integrato del Commercio Estero, cioè, avere l'abilitazione RADAR.

Il procedimento di abilitazione è attualmente regolamentato dalla Normativa n° 1.984/2020 della Receita Federal del Brasile.

L'abilitazione RADAR dell'importatore può essere realizzata in tre modalità distinte, secondo le necessità:

- a) **Abilitazione Espressa:** in caso di persona giuridica costituita sottoforma di società per azioni quotata in borsa, le cui azioni sono negoziate in borsa o fuori di essa, oppure in caso di imprese pubbliche o società a economia mista.
- b) **Abilitazione limitata:** in caso di importatore non inquadrato nella modalità espressa, la cui capacità fi-

nanziaria sia stimata in un valore uguale o inferiore a USD 150.000,00. Nella modalità limitata esistono due categorie che variano secondo la capacità finanziaria dell'impresa: b.1) USD 50.000,00 in operazioni di importazione nel periodo di 6 mesi; e .2) USD 150.000,00 in operazioni di importazione nel periodo di 6 mesi.

- c) **Abilitazione Illimitata:** in caso di importatore non inquadrato nella modalità Espressa, la cui capacità finanziaria sia stimata in un valore superiore a USD 150.000,00.

Per l'importazione di beni destinati all'attivo immobilizzato, si dovrà verificare se vi sarà o meno il relativo pagamento del prezzo all'estero, ossia se sarà prevista o meno una rimessa di valuta per il pagamento degli stessi.

Se questo sarà il caso, la modalità del radar dovrà essere conforme ai valori sopra indicati, secondo il valore dell'importazione. Nel caso in cui non vi sia una rimessa all'estero (*sem cobertura cambial*), la modalità del radar può essere limitata, indipendentemente dal valore dei beni inviati.

Pertanto, nel caso in cui l'importazione sia di beni destinati all'attivo immobilizzato e non si verifichi la

previsione di pagamento all'estero (esempio: bene in comodato), la modalità di Radar può essere limitata, indipendentemente del valore dei beni.

È importante menzionare che, la stima della capacità finanziaria dell'importatore ai fini dell'inquadramento nella modalità di abilitazione (limitata o illimitata) è accertata attraverso un sistema di calcolo definito dalla *Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana)*, organo della *Receita Federal* del Brasile.

Di norma, la capacità finanziaria è valutata secondo la disponibilità che la società importatrice possiede nel conto corrente al momento della richiesta di iscrizione.

Attualmente, l'analisi viene condotta mediante verifica di valori disponibili in conto corrente per un minimo di R\$ 250.000,00 per il radar in modalità limitata e R\$ 720.000,00 per la modalità illimitata. La sussistenza di tali valori deve essere dimostrata attraverso la presentazione di un estratto bancario del conto stesso, relativo al mese precedente della richiesta di abilitazione nel Radar.

A seguito dell'abilitazione dell'impresa, il legale rappresentante dovrà registrare procuratori autorizzati a realizzare attività di sdoganamento, come rappresentanti doganali e agenti spedizionieri.

2. PROCESSO DI IMPORTAZIONE

Il procedimento di importazione inizia con la verifica dei dati dichiarati dall'importatore in relazione alla merce importata, ai documenti presentati e alla legislazione specifica, ai fini dello sdoganamento (*despacho*).

Tutta la merce proveniente dall'estero, importata a titolo definitivo o meno, soggetta o meno al pagamento dell'imposta di importazione, dovrà essere sottoposta al controllo documentale che sarà realizzato sulla base della dichiarazione presentata all'unità doganale competente per il controllo sulla merce stessa.

Il controllo documentale dell'importazione è realizzato sulla base della Dichiarazione di Importazione (DI) e potrà essere effettuato in zona primaria o secondaria, cioè, prima o dopo la nazionalizzazione dei beni, a seconda dei casi.

Il procedimento di importazione viene avviato alla data di registrazione della dichiarazione di importazione. In base all'Art. 546 del Regolamento Doganale tale procedimento dovrà essere avviato:

- 1) entro novanta giorni dallo scarico, nel caso in cui la merce si trovi all'interno della recinzione doganale di zona primaria;
- 2) entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di permanenza della merce nella recinzione doganale di zona secondaria;

È esente dal controllo di importazione l'ingresso, nel Paese, della valigia diplomatica, considerata tale se contenente soltanto documenti diplomatici o oggetti destinati ad uso ufficiale (Convenzione di Vienna sui Rapporti Diplomatici, Art. 27, promulgata dal Decreto n° 56.435/1965).

L'importazione di merci in generale è soggetta ad autorizzazione della Receita Federal del Brasile, via Siscomex, come anche, a seconda della tipologia della merce, di altri organi di regolamentazione, quali l'ANVISA, in caso di determinati prodotti farmaceutici e cosmetici, del Ministero dell'Agricoltura, tra gli altri.

2.1. REGISTRAZIONE DELLA DI E DEL FLUSSO DELL'IMPORTAZIONE

La registrazione della DI – Dichiarazione di Importazione, è realizzata a seguito dell'arrivo della merce nella recinzione doganale della zona primaria o secondaria, in cui è effettuato il controllo dell'importazione, come previsto dal comma III, dell'Art. 15 della IN SRF n° 680/2006.

Di seguito, riportiamo il flusso dello sdoganamento che deve essere realizzato in una situazione normale di importazione:

Flusso dello sdoganamento

La Dichiarazione d'importazione – DI è il documento principale per avviare il processo d'importazione e dovrà riportare: l'identificazione dell'importatore, nonché l'identificazione, la classificazione ed il valore doganale dei beni importati. Dovrà anche essere riportata l'origine dei beni (paese di origine).

Oltre alla DI, l'importatore dovrà provvedere al documento di carico, o documento equivalente ed alla fattura commerciale, che dovrà contenere tutte le informazioni richieste dall'Art. 557 del Regolamento Doganale.

A seconda della tipologia di merce importata, la Receita Federal del Brasile può richiedere documentazione

specificata, ad esempio per prodotti chimici eventualmente utilizzabili come materia prima per elaborare sostanze stupefacenti, psicotrope o che determinano dipendenza fisica o psichica.

Al momento dell'arrivo della merce in Brasile, la *Receita Federal* realizzerà il denominato controllo doganale che, di fatto, è una parametrizzazione, attraverso la quale sarà indicata la categoria in cui tale merce sarà classificata:

- **canale verde:** il carico viene rilasciato automaticamente, senza controllo fisico o documentale;
- **canale giallo:** viene realizzato il controllo documentale dell'operazione;
- **canale rosso:** il carico è sottoposto a controllo documentale, fisico e all'analisi del valore doganale;
- **canale grigio:** nel caso in cui la DI sia selezionata per il canale grigio, sarà realizzato il controllo documentale, la verifica fisica della merce e sarà applicato il procedimento specifico di controllo doganale, ai fini della verifica di elementi che costituiscano indizi di frode. Inoltre, per quanto concerne il prezzo dichiarato della merce importata, sarà realizzata la registrazione della dichiarazione di importazione (DI) nel Siscomex – Sistema Integrato di Commercio Estero.

Una volta conclusasi questa fase, l'autorità doganale registrerà lo sdoganamento della merce nel Siscomex ed emetterà il Comprovante di Importazione (CI), affinché la stessa possa essere ritirata.

3. MODALITÀ DI IMPORTAZIONE

In linea generale, esistono tre modalità di importazione:

- Importazione diretta
- Importazione per conto e ordine
- Importazione su ordinazione (“*por encomenda*”)

In tutte queste modalità, è necessario che l’importatore sia abilitato nel Radar, come descritto nel succitato punto 1.

Nell’**importazione diretta**, l’impresa brasiliana realizza le importazioni direttamente dal fornitore situato all’estero, senza nessuna intermediazione.

Invece, nelle importazioni per conto e ordine o su ordinazione, è necessario l’intervento di una *trading company* che attuerà secondo la modalità richiesta dal cliente.

Nell’**importazione per conto e ordine**, una impresa (acquirente) contratta la *trading/importatrice* per realizzare lo sdoganamento in suo nome. La principale caratteristica di questa modalità è che l’acquisizione dei prodotti è pagata con risorse dell’impresa acquirente. Pertanto, possiamo affermare che la *trading/importatrice* opera come mandataria dell’impresa acquirente.

Invece, nell’**importazione su ordinazione** (“*por*

encomenda”), l’impresa ordinante incarica l’importatrice/trading di importare i prodotti da essa specificati. Deve esistere un contratto tra le parti, in cui siano indicate le condizioni dell’operazione e detto contratto dovrà essere registrato dinanzi la Receita Federal del Brasile prima della realizzazione della prima importazione.

Va sottolineato che, diversamente dall’importazione per conto e ordine, in genere nell’importazione su ordinazione, l’acquisto viene effettuato con risorse finanziarie dell’azienda importatrice (trading), la quale, successivamente, riceve il valore dall’ordinante.

A partire dal 2022, la legislazione federale è stata modificata affinché nell’importazione su ordinazione, l’ordinante anticipi il valore dell’importazione alla trading, senza che ciò disqualifichi l’importazione su ordinazione.

La scelta dell’importazione per conto e ordine o su ordinazione può modificare lo Stato di riscossione dell’ICMS, ossia l’imposta può essere dovuta allo Stato in cui si trovi l’effettivo importatore, oppure allo Stato dell’impresa trading, qualora siano diversi. Pertanto, è fondamentale che l’operazione sia valutata insieme a professionisti del settore, evitando così future sanzioni.

In ogni modo, in entrambi i casi, la *trading* deve essere preliminarmente vincolata all’impresa locale (acquirente

o ordinante) nel sistema Siscomex.

La scelta della modalità di importazione deve essere fatta sulla base del progetto di penetrazione del mercato nazionale e, molte volte, realizzare le prime importazioni attraverso una impresa di trading risulta essere un percorso più veloce. In ogni modo, devono essere analizzate le condizioni commerciali della proposta della stessa.

Una volta che l'impresa si sarà stabilizzata in Brasile, la valutazione dell'importazione diretta assume un

valore importante, anche ai fini del contenimento di costi e riduzione di alcune fasi. Pertanto, se la società è già operativa in Brasile e ha già effettuato le prime importazioni tramite una *trading*, è consigliabile verificare la possibilità di realizzare importazioni dirette.

In ogni caso, si suggerisce che l'importatore brasiliano sia idoneamente seguito da professionisti del settore legale e del commercio estero, giacché le norme sono ampie e di diversa natura, a seconda della tipologia di prodotto e modalità di importazione.

4. DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Per avviare il procedimento di esportazione verso il mercato brasiliano, le imprese italiane devono considerare alcuni punti di fondamentale importanza, che meritano di essere approfonditi, secondo la tipologia della merce che sarà esportata.

Tra questi punti, quello che merita maggiore attenzione è il carico tributario che incide sull'importazione di merci nel mercato brasiliano.

Il sistema tributario brasiliano è molto complesso e, pertanto, si raccomanda che, al momento di avviare le operazioni in Brasile, l'impresa straniera sia assistita da professionisti competenti.

Dal punto di vista dei dazi all'import, è importante menzionare che ciascun prodotto possiede una specifica classificazione fiscale (Nomenclatura o classificazione fiscale), come sarà discusso nel punto successivo, e di conseguenza i dazi sono determinati secondo tale classificazione.

I dazi all'import generalmente applicati in Brasile sono:

- **Imposta di Importazione (II):** dazio che incide su tutti i prodotti importati provenienti da paesi con i quali il Brasile non ha un accordo di collaborazione che ne preveda l'esenzione totale o parziale. Tutta la tassazione dei prodotti importati si basa sulla Nomenclatura Comune del Mercosul (NCM). Il Brasile, in qualità di paese

membro del Mercosul, utilizza la Tariffa Esterna Comune (TEC), che specifica l'aliquota dell'II applicata a ciascun prodotto o merce. L'II deve essere considerata come costo nell'elaborazione del business plan. La base di calcolo dell'imposta di importazione è il valore doganale della merce. Pertanto, l'Imposta di Importazione è calcolata attraverso l'applicazione delle aliquote fissate nella TEC su questa base di calcolo, come di seguito indicato:

Base imponibile II = Valore Doganale (*) x TEC (%)

(*) il valore doganale è composto dalla somma del valore Fob della merce, dell'assicurazione e del nolo internazionale, e quindi equivale al valore Cif.

- **Imposta sui Prodotti Industriali (IPI):** l'Imposta sui Prodotti Industriali è un tributo di competenza federale ed è applicato sulle merci elencate nella relativa tabella (TIPI – *Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados*). Anche questo tributo si basa sulla Nomenclatura Comune del Mercosul (NCM). L'incidenza dell'IPI non dipende da dove è avvenuto il processo di industrializzazione: se dentro i confini nazionali o all'estero. La sua applicazione sulle merci importate è giustificata

dalla necessità di promuovere la perequazione dei costi dei beni industriali importati rispetto a quelli di produzione nazionale. Diversamente dall'II, l'IPI rispetta il principio della non cumulabilità, secondo un sistema simile all'IVA italiana. In tal senso, il valore pagato al momento dell'importazione da parte dell'importatore risulterà essere un credito che potrà essere oggetto di successivo conguaglio con le imposte dovute in future operazioni assoggettate a tale tributo.

Base di calcolo dell'IPI = TIPI (%) x (Valore Doganale + II)

- **PIS e Cofins** - Importazione: Sono contributi sociali di competenza federale che incidono sull'importazione di beni e servizi. A seconda del regime tributario dell'impresa importatrice, le stesse saranno o meno cumulative. La base di calcolo di entrambe è il valore doganale della merce.

Base di calcolo PIS = Aliquota PIS x Valore Doganale

Base di calcolo Cofins = Aliquota Cofins x Valore

Doganale

- **ICMS – Imposta sulla Circolazione di Merci e Servizi:** trattasi di una imposta di natura statale, applicata sullo sdoganamento della merce straniera, nonché sulla circolazione di merci nel territorio nazionale. Per confermare l'aliquota dell'imposta, dovrà essere verificato lo Stato in cui avverrà lo sdoganamento della merce. Come per l'IPI, si tratta di una imposta non cumulativa che segue il sistema di credito e debito, simile all'IVA italiana. Viene calcolata sul valore CIF + Dazio (II) + IPI + Altri contributi e Spese di Sdoganamento, oltre che sull'ICMS stessa (cosiddetto calcolo "sotto cento"), con aliquote che variano da stato a stato tra il 7% ed il 25%.

Base di calcolo dell'ICMS: aliquota (%) x valore doganale della merce + II + IPI

Di seguito, una sintesi del carico tributario che deve essere considerato:

IMPOSTA	COMPETENZA	ALIQUOTA	SISTEMATICA
II	Federale	Variabile in base alla TEC	Non recuperabile Sempre un costo
IPI	Federale	Variabile in base al prodotto 0% a 30%	Non cumulativa Sistema crediti-debiti
PIS	Federale	2,10%	Recuperabile Sistema lucro reale
COFINS	Federale	9,65%	Recuperabile Sistema lucro reale
ICMS	Statale	Variabile in base al prodotto 7% a 35%	Non cumulativa Sistema crediti-debiti

Indichiamo inoltre che nel 2023 è stata avviata in Brasile un'importante Riforma Fiscale.

In un primo momento, saranno introdotte imposte sui consumi diverse dalle attuali, al fine di semplificare il sistema fiscale del Paese. Sono state quindi approvate due imposte principali, la IBS (*Imposto sobre bens e serviços*) e la CBS (*Contribuição sobre bens e serviços*), con estinzione delle seguenti imposte: ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI.

Il testo della riforma è stato approvato nel 2023

dal Congresso Nazionale, ma deve ancora essere regolamentato e la sua entrata in vigore è prevista tra il 2026 e il 2033.

Tra le principali modifiche, oltre all'unificazione delle imposte, la riforma prevede l'estinzione dei benefici fiscali concessi dagli Stati, fatti salvi i casi previsti dalla Costituzione federale.

In questo modo, si renderà uniforme la tassazione in tutte le zone del paese, ad eccezione dei benefici per la Zona Franca di Manaus.

5. POSSIBILITÀ DI CONCESSIONE DI BENEFICI FISCALI – EX TARIFARIO

Il regime dell'*Ex Tarifario* consiste in una possibilità di riduzione temporanea (di solito 2 anni) dell'aliquota dell'Imposta sulle Importazioni fino al 2% ed in alcuni casi fino allo 0%.

Deve essere elaborata una richiesta formale secondo procedura specifica ed il regime si applica ai beni di capitali (BK) ed a quelli informatici e di telecomunicazione (BIT), indicati dalla legge.

In tal senso, il primo passo per procedere con la richiesta dell'*Ex tariffario* è verificare se per il bene possa essere concesso tale regime.

È importante sottolineare che, è indispensabile anche che non esista un prodotto nazionale equivalente.

Per questa conferma, dovrà essere realizzata un'analisi di fabbricazione in Brasile da parte di organismi specifici, nonché una consultazione pubblica.

Una volta confermata l'inesistenza di un prodotto nazionale equivalente, il beneficio dell'*Ex Tarifario* potrà essere concesso.

Il tempo medio di approvazione è di circa di 90 giorni.

6. BARRIERE COMMERCIALI

Oltre ai tributi applicati all'importazione, devono essere considerate altre barriere commerciali.

Nella legislazione brasiliana non vi è una definizione precisa di barriera commerciale; tuttavia, possiamo definirle come qualsiasi misura che imponga restrizioni al commercio estero, sia attraverso normative che pratiche governative, in ottica di protezione dell'industria nazionale.

Due i tipi più comuni di barriere commerciali imposte dai Paesi, denominate Barriere Tariffarie e Barriere Non Tariffarie.

Le prime, come indicato dal nome stesso, possono essere definite come quelle barriere correlate direttamente alle tariffe fissate dal Governo in caso di importazioni di merci e servizi in generale, ossia le imposte ed altre tasse che incidono sull'importazione di un determinato prodotto o servizio.

In Brasile, i tributi che generalmente incidono sull'importazione di un prodotto/merce sono quelle sopra evidenziate. Esistono altre tasse, come l'AFFRM e tassa di *capatazia*, anch'esse considerate come barriere tariffarie.

L'AFRMM - *Adicional ao Frete para Renovação da Marinha*

Mercante è una tassa che incide sull'importazione di merci sul valore del trasporto addebitato dalle compagnie di navigazione che operano in un porto brasiliano.

L'importo è destinato ad alimentare il Fondo della Marina Mercantile - FMM, il cui obiettivo principale è incoraggiare la cantieristica e migliorare il sistema di trasporto delle merci per via navigabile. A partire dal mese di marzo del 2022 l'aliquota del 25% sul nolo marittimo internazionale è stata ridotta all'8%, sia per la navigazione a lungo raggio che nella navigazione costiera. Soltanto per la navigazione fluviale e lacustre (rinfuse liquide nell'N e NE) l'aliquota è del 40%.

La tassa di *capatazia*, invece, si riferisce alle attività svolte durante la movimentazione delle merci di una nave fino al passaggio in dogana ed è pari all'1% del valore della importazione.

Invece, per barriere non tariffarie può essere intesa ogni e qualsiasi misura imposta da un Governo al fine di limitare, ridurre o impedire l'ingresso di un determinato prodotto in territorio nazionale.

Tra le barriere non tariffarie, possiamo citare:

- 6.1) antidumping
- 6.2) misure compensative
- 6.3) misure di salvaguardia

6.1. ANTIDUMPING

Il Dumping consiste nell'introduzione di un bene nel mercato ad un prezzo inferiore al valore normale. In questo modo, il diritto antidumping consiste nella fissazione di un valore superiore al margine di dumping accertato, richiesto esclusivamente al fine di neutralizzare gli effetti dannosi delle importazioni oggetto di dumping.

Il diritto antidumping può essere calcolato attraverso l'applicazione di aliquote *ad valorem* o specifiche, fisse o variabili, o con la coniugazione di entrambe. Nel caso dell'aliquota *ad valorem*, la stessa è applicata sul valore doganale della merce.

6.2. MISURE COMPENSATIVE

A seguito di specifiche indagini effettuate dagli organi competenti brasiliani, possono essere applicati diritti compensativi, al fine di evitare l'effetto di sussidi concessi, direttamente o indirettamente, nel paese esportatore, alla fabbricazione, produzione, esportazione o trasporto di qualsiasi prodotto, la cui esportazione in Brasile causi danno all'industria locale.

Il diritto compensativo è costituito da un valore uguale o superiore al sussidio accertato, al fine di annullare il danno causato dal sussidio.

Il diritto compensativo viene generalmente calcolato attraverso l'applicazione di aliquote *ad valorem* o specifiche, fisse o variabili, o attraverso la loro combinazione. Nel caso dell'aliquota *ad valorem*, la stessa è applicata sul valore doganale della merce.

6.3. MISURE DI SALVAGUARDIA

Possono essere applicate Misure di Salvaguardia nel caso in cui in una indagine sia riscontrato che le importazioni del prodotto in questione siano aumentate in quantità tali, in termini assoluti o in relazione alla sua produzione nazionale, nonché in condizioni tali da causare o rappresentare una minaccia grave all'industria nazionale di beni simili o direttamente concorrente.

Le misure di salvaguardia sono applicate, nella misura necessaria, per prevenire o porre rimedio al danno grave e facilitare l'adeguamento dell'industria interna, nel seguente modo:

1) aumento dell'Imposta di Importazione, attraverso l'addizionale alla TEC, sottoforma di aliquota *ad valorem*, di aliquota specifica o dalla loro combinazione;

2) Restrizioni di quantità.

È necessario evidenziare che non si applicano misure di salvaguardia contro un prodotto proveniente da paesi in via di sviluppo, quando la quota ad esso corrispondente nelle importazioni non sia superiore al 3%, purché la partecipazione di tutti i paesi in via di sviluppo non rappresenti, nel suo insieme, oltre il 9% delle importazioni del prodotto stesso.

Specificamente per i prodotti di comprovata origine italiana, attualmente non sono in vigore misure di antidumping, compensative o di salvaguardia.

7. NOMENCLATURA O CLASSIFICAZIONE FISCALE DELLE MERCI


La nomenclatura o classificazione fiscale ordina le merci secondo la loro natura e caratteristiche, indicando le informazioni basilari necessarie alla transazione commerciale, come l'incidenza di imposte (TEC per Imposta di Importazione e Tabella di Incidenza sul Prodotto Industrializzato – TIPI per l'IPI, per esempio), contingentamenti, accordi internazionali e norme amministrative.

In Brasile, la nomenclatura utilizzata è la Nomenclatura Comune del Mercosul (NCM), adottata nel 1995 dal

Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. La stessa si basa nel Sistema Armonizzato di Codificazione di Merci (S.H.) e mantiene la stessa struttura e numero di cifre.

In questa modalità di nomenclatura, i prodotti sono classificati per codice numerico di otto cifre. Le prime riguardano le caratteristiche più generiche, mentre le ultime riguardano dettagli più specifici.

Delle otto cifre che compongono la NCM, le prime sei sono classificazioni dell'SH. Le ultime due cifre fanno parte delle specifiche proprie del Mercosul.



8. LICENZA DI IMPORTAZIONE

Le importazioni possono avere una concessione automatica o meno.

8.1. LICENZA AUTOMATICA

È il procedimento più comune per registrare una importazione. Lo stesso viene realizzato automaticamente durante l'elaborazione della Dichiarazione di Importazione (DI), dopo l'arrivo della merce nel Paese.

A tal fine, l'importatore deve registrare nel Siscomex le informazioni commerciali, finanziarie, valutarie e fiscali dell'operazione. Lo sdoganamento potrà essere realizzato soltanto con il processamento della DI.

8.2. LICENZA NON AUTOMATICA (LI)

Per alcuni prodotti si procede con la Licenza non automatica (LI). In questo procedimento, l'importatore deve fornire informazioni più dettagliate circa il proprio carico. Di norma, la LI viene richiesta prima dello

sdoganamento della merce, tuttavia in determinati casi la stessa viene richiesta prima dell'imbarco all'estero.

8.2.1. LI RICHIESTA PRIMA DELLO SDOGANAMENTO

Prima dell'imbarco della Merce: è richiesta per merci con caratteristiche peculiari e che sono soggette a controlli specifici da parte della Segreteria del Commercio estero (Secex), o di altro organo di approvazione. Esse sono:

- merci soggette a quote (tariffaria e non tariffaria);
- soggette a controllo di similitudine;
- materiale usato;
- importazioni di prodotti della lista di ex-tariffario con aliquote ridotte a zero;
- operazioni senza copertura cambiale di opere audiovisive in CD -rom; campionari con valori inferiori a US\$ 1.000; donazioni; sostituzione di merci; leasing; affitto o noleggio; investimenti di capitali esteri; operazioni in reais e importazione temporanea di opere audiovisive;
- droghe e psicotropi.

9. INCOTERMS

Incoterms è l'abbreviazione del termine inglese (International Commercial Terms), termini questi creati nel 1936 per standardizzare e regolamentare i diversi aspetti del commercio internazionale. Gli Incoterms sono importanti poiché hanno come obiettivo quello di chiarire l'allocazione dei rischi, costi e obblighi tra l'acquirente ed il venditore in un contratto di compravendita internazionale di merci.


Gli Incoterms sono costantemente aggiornati e la lista attuale è del 2020:

- 1) **EXW** – Ex Works – Franco fabbrica (luogo indicato della consegna);
- 2) **FCA** – Free Carrier – Trasportatore libero (luogo indicato della consegna);
- 3) **FAS** – Free Alongside Ship – Franco lungo bordo (porto di imbarco indicato);
- 4) **FOB** – Free On Board – Franco a bordo (porto di imbarco indicato);
- 5) **CPT** – Carriage Paid To – Trasporto pagato fino a (luogo di destinazione indicato);
- 6) **CIP** – Carriage And Insurance Paid To – Trasporto e Assicurazione pagati fino a (luogo di destinazione indicato);
- 7) **CFR** – Cost And Freight – Costo e Trasporto (porto di destinazione indicato);
- 8) **CIF** – Cost Insurance And Freight – Costo, Assicurazione e Trasporto (porto di destinazione indicato);
- 9) **DAP** – Delivered At Place – Consegna sul Posto (luogo di destinazione indicato);
- 10) **DPU** – Delivered At Place Unloaded – Consegna nel Luogo dello Sgoganamento (luogo di destinazione indicato); e
- 11) **DDP** – Delivered Duty Paid – Consegna con Diritti Pagati (luogo di destinazione indicato).

Soltanto l'Incoterm DDP non può essere utilizzato in Brasile, poiché la normativa locale non prevede la possibilità del venditore di effettuare il pagamento delle imposte dovute per l'importazione.

INCOTERMS 2020

Point of Delivery and Transfer of Risk



10. CAMBIO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

In relazione regime di cambio, esistono due modalità di importazione: con o senza copertura valutaria.

10.1. IMPORTAZIONE SENZA COPERTURA VALUTARIA

In questo tipo di operazione non vi è pagamento della merce all'estero. Oppure, lo stesso è realizzato in moneta nazionale. Pertanto, non è necessaria una contrattazione di cambio.

Sono considerate importazioni senza copertura valutaria:

- a) senza oneri: investimento straniero, donazione, prestito e rimessa per test/prova o donazioni;
- b) onerose: affitto, prestito a titolo oneroso, leasing, importazione in moneta nazionale.

Esistono casi specifici, come le merci trasferite in depositi doganali, che vengono considerati importazioni senza copertura valutaria e successivamente, al momento della nazionalizzazione, diventano operazioni con copertura valutaria.

10.2. IMPORTAZIONE CON COPERTURA VALUTARIA

Sono tutte le operazioni che prevedono una rimessa per pagamenti all'estero, come forma di pagamento per l'acquisizione di un bene/merce. L'attuale legislazione vigente prevede che le transazioni possano essere a vista o dilazionate.

Per le operazioni con termine di pagamento fino a 360 giorni, le indicazioni possono essere fatte direttamente nella Dichiarazione di Importazione (DI). Nel caso di importazioni finanziate, il pagamento di interessi deve essere pattuito tra le parti e la tassazione sulla rimessa di interessi deve essere analizzata. Attualmente, sulla rimessa di interessi di questa natura è applicata la Ritenuta dell'Imposta sul Reddito, con aliquota del 15%, la cui recuperabilità in Italia è possibile ai sensi del Trattato per evitare la doppia imposizione ratificato in Italia con legge n. 844 del 29/11/80.

Invece, per le importazioni con un termine superiore a 360 giorni, prima dell'elaborazione della DI, si rende necessario il Registro di Operazioni Finanziarie (ROF)

innanzi la Banca Centrale, prima della registrazione della DI e della rimessa di interessi.

Attraverso lo stesso Siscomex, l'importatore invia la dichiarazione al Sistema di Informazioni della Banca Centrale (Sisbacen), indicando i partecipanti all'operazione, le condizioni finanziarie ed il termine di pagamento (del valore principale e degli interessi), oltre ai dati del creditore o il documento ove constino le condizioni dell'operazione.

Per la realizzazione delle rimesse all'estero, l'importatore deve registrare lo schema di pagamento nel ROF dopo lo sdoganamento.

Come regola generale, esistono tre forme di pagamento:

1. Pagamento Anticipato

L'importatore bonifica il valore dell'importazione all'estero prima dell'imbarco della merce. Il pagamento può essere realizzato entro 180 giorni prima della data prevista per l'imbarco o della nazionalizzazione della merce.

Per il pagamento in valuta, l'importatore presenta alla banca la fattura pro forma, il contratto commerciale in cui sono indicati i valori della transazione, le condizioni convenute per l'anticipazione ed il termine di consegna del carico.

Nel caso in cui la merce sia soggetta ad approvazione

della LI prima dell'imbarco, dovrà essere presentato il relativo numero. Al momento della registrazione della DI, dovrà essere comunicato la condizione di pagamento anticipato.

A partire dalla data prevista per l'imbarco o nazionalizzazione, l'importatore ha 60 giorni per realizzare lo sdoganamento e vincolare il contratto di acquisto valuta alla DI.

2. Richiesta di pagamento

Al contrario del pagamento anticipato, in questo caso l'esportatore invia la merce e soltanto dopo la sua ricezione l'importatore realizza il pagamento. Esistono tre modalità per tale pagamento:

a) Rimessa diretta

Con questa modalità, le transazioni sono realizzate direttamente tra l'esportatore e l'importatore, senza intermediari. In tal senso, l'esportatore invia la merce, inoltra i documenti all'importatore e quest'ultimo, dopo aver ricevuto il carico, realizza il pagamento. Queste rimesse sono inquadrate nelle norme vigenti per il pagamento fino a 360 giorni. Il rischio resta totalmente in capo al venditore. Esattamente per questo motivo, in genere questa operazione è utilizzata da imprese collegate. Attraverso di essa, l'importatore riceve la documentazione più velocemente e può velocizzare le operazioni di sdoganamento della merce.

b) Pagamento via bancaria o documentale

L'esportatore imbarca la merce e, successivamente, invia la documentazione e la cambiale alla banca, la quale realizzerà la richiesta di pagamento. L'importatore realizza il pagamento, ritira i documenti e soltanto dopo può sdoganare la merce.

c) Pagamento dilazionato o pagamento documentale dilazionato

Questa modalità segue lo stesso procedimento della richiesta di pagamento bancario.

L'esportatore imbarca il carico e consegna alla banca i documenti e la richiesta di pagamento. Una volta consegnata la merce a destinazione, l'importatore firma il "termine di accettazione della richiesta di pagamento"

e soltanto successivamente riceve i documenti per realizzare lo sdoganamento.

3. Lettera di Credito (Letter of Credit - L/C)

Questa modalità include molti dettagli, coinvolge una pluralità di banche e, pur essendo più onerosa, costituisce l'operazione più sicura, giacché la banca che emette la lettera di credito garantisce, in nome dell'importatore, il pagamento delle somme all'esportatore, purché siano rispettate le condizioni ivi riportate.

Oltre all'importatore ed esportatore, all'operazione partecipano anche la banca emittente (Issuing Bank), la banca notificante (Advising Bank), la banca negoziatrice (Negotiating Bank) e la banca confermante (Confirming Bank).

11. IMPLEMENTAZIONE INTEGRALE DEL PORTALE UNICO DEL COMMERCIO ESTERO NEL BIENNIO 2024/2025

La creazione del Programma Portal Único de Comércio Exterior – Portal Siscomex è stata una iniziativa del Governo Federale Brasiliano, con lo scopo principale di ridurre la burocrazia, i tempi ed i costi nelle importazioni ed esportazioni brasiliane.

Lanciato nel 2014, il programma ha avuto diverse fasi di attuazione. Dopo un decennio di interventi da parte di diversi enti pubblici e privati per adeguare l'utilizzo del sistema, la migrazione definitiva delle operazioni di importazione e esportazione nel Portale Unico del Commercio Estero è nella fase finale.

La previsione è che da ottobre 2024 le aziende utilizzeranno la Dichiarazione Unica di Importazione (Duimp) sul Portale, che offre maggiore semplicità, efficienza e sicurezza nelle operazioni.

La migrazione definitiva delle operazioni di importazione dal Siscomex al nuovo sistema è prevista per dicembre 2025.

Il Programma Portale Unico è in linea con le migliori pratiche internazionali del commercio estero, con conseguenti termini e costi inferiori per il settore privato, per gli importatori e gli esportatori.

12. IMPORTAZIONE DI MEDICINALI

La domanda nel mercato brasiliano di medicinali è aumentata negli ultimi anni.

Rispetto ad altri paesi, il Brasile può essere considerato un paese che sviluppa e produce una quantità di farmaci poco significativa rispetto alla popolazione. Pertanto, l'importazione di medicinali è necessaria e sempre più frequente, anche alla luce dell'aumento del numero di anziani.

Nella lista dei paesi dai quali il Brasile importa medicinali troviamo l'Italia, al 6° posto, con un volume di circa di 250 milioni nel 2023.

12.1. IMPOSTE NELL'IMPORTAZIONE DI MEDICINALI

L'aliquota dell'Imposta di Importazione (II) di medicinali varia dallo 0% al 14%, a seconda della disponibilità/necessità nel mercato nazionale. Di norma, maggiore è la disponibilità locale, maggiore è l'imposta e, in assenza di un prodotto nazionale simile, il carico fiscale può essere drasticamente ridotto.

Oltre all'II, al momento dell'importazione devono essere incluse le altre imposte (IPI, Pis, Cofins e ICMS).

Durante la pandemia da Covid 19, per esempio, il governo brasiliano ha concesso una riduzione temporanea allo 0% dell'aliquota dell'Imposta di Importazione di diversi

prodotti, tra cui alcuni medicinali. Specificamente per l'importazione di medicinali, l'importatore deve ricevere l'approvazione e registro dell'Anvisa – Agenzia di Vigilanza Sanitaria che è uno dei diversi organi del governo federale preposti al monitoraggio e controllo delle operazioni di commercio estero di articoli sottoposti a vigilanza sanitaria.

In tal senso, il controllo delle importazioni di medicinali è una delle prerogative dell'Anvisa.

Il primo passo affinché una impresa possa importare medicinali è ottenere l'AFE – Autorizzazione di Funzionamento, emessa dall'Anvisa, la quale dispone di quattro agenzie di vigilanza tra le frontiere, separate per tema.

- a) Agenzia di Vigilanza Sanitaria di Porti, Aeroporti, Frontiere e Recinzioni Doganali per Prodotti Sanitari (PAFPS).
- b) Agenzia di Vigilanza Sanitaria di Porti, Aeroporti, Frontiere e Recinzioni Doganali per Medicinali (PAFME).
- c) Agenzia di Vigilanza Sanitaria di Porti, Aeroporti, Frontiere e Recinzioni Doganali per Prodotti Alimentari (PAFAL).
- d) Agenzia di Vigilanza Sanitaria di Porti, Aeroporti, Frontiere e Recinzioni Doganali per Cosmetici, prodotti igienico-sanitari, igiene e altri (PAFCO).

La PAFME è il luogo in cui saranno analizzati i procedimenti di importazione di medicinali.

13. IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI

Per introdurre un prodotto alimentare nel mercato brasiliano, o avviare un'attività in questo settore in Brasile, è necessario fare riferimento a due enti federali distinti, che regolano e controllano detta attività:

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA: ispezione degli alimenti di origine animale, come carne e pesce e delle bevande in generale.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA

È un'agenzia collegata al Ministero della Salute del Brasile che agisce per l'ispezione di prodotti che sono stati lavorati o hanno subito modifiche, come quelli di origine vegetale, additivi, imballaggi e alimentari vari.

Anche i limiti sui contaminanti organici e residui di pesticidi vengono ispezionati per tutti i prodotti alimentari commercializzati.

Il ruolo dell'Anvisa è quello di promuovere la tutela della salute della popolazione attraverso il controllo sanitario di prodotti e servizi, nazionali o importati.

Tale controllo viene effettuato attraverso l'ispezione di ambienti, processi, ingredienti e tecnologie associate alla produzione, nonché attraverso il controllo di porti, aeroporti, frontiere e strutture doganali.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

Si occupa della standardizzazione dei prodotti di produzione primaria, come quelli di origine animale, gli ortaggi freschi e le bevande alcoliche, analcoliche e fermentate, ossia quelle che non hanno subito alcun processo di modifica.

14. ATTUALE SCENARIO DELL'IMPORTAZIONE IN BRASILE

Gli stati che importano maggiormente prodotti dall'estero sono, in questo ordine: San Paolo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

Di seguito, elenchiamo i prodotti maggiormente importati dal Brasile nel 2024, in termini di quantità, fino al mese di settembre:

1. Oli combustibili (raffinati) – Partecipazione: 6,1% (US\$ 10,6 miliardi)
2. Fertilizzanti o fertilizzanti chimici – Partecipazione: 4,8% (US\$ 8,4 miliardi)
3. Altri prodotti (Industria di Trasformazione) – Partecipazione: 4,5% (US\$ 7,8 miliardi)
4. Valvole e tubi termoionici, catodo freddo o fotocatodo, diodi e transistor – Partecipazione: 3,6% (US\$ 6,3 miliardi)
5. Autoveicoli passeggeri – Partecipazione: 3,5% (US\$ 6 miliardi)

Storicamente, la Cina è uno dei principali partner commerciale del Brasile, dopo gli Stati Uniti. Nel 2023, gli Stati Uniti sono stati il principale partner, seguiti da Cina e Argentina. L'Unione Europea occupa la quarta

posizione, con l'Italia al settimo posto tra i maggiori partner commerciali del Brasile negli ultimi 5 anni.

Nel settore alimentare, l'Italia è sempre tra i principali esportatori verso il Brasile, piazzandosi in terza posizione nel 2023 nella lista dei paesi da cui il Brasile ha maggiormente importato prodotti alimentari.

Secondo i dati ufficiali della Segreteria del Commercio Estero del Ministero dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi (Secex/MDIC), nell'anno 2024 (da gennaio a giugno), le esportazioni italiane in Brasile hanno raggiunto un volume medio mensile di 50 milioni di Euro, mantenendo la stessa media dello stesso periodo del 2023 e superando del 10% quella del 2022.

L'Italia esporta in Brasile soprattutto macchinari e attrezzature (18%); metalli comuni e prodotti in metallo (11%); tessile, abbigliamento, pelletteria e accessori (11%); prodotti alimentari, bevande e tabacco (8%); prodotti chimici (7%); prodotti in gomma e plastica, altri prodotti minerali non metallici (6%); e articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (6%).

Secondo il Ministro del MDIC, anche in uno scenario internazionale avverso, caratterizzato dal calo dei prezzi delle materie prime, dal rallentamento del commercio mondiale, dal protezionismo e dai conflitti regionali, le operazioni commerciali internazionali brasiliane non soltanto hanno mantenuto il ritmo dello scorso anno in relazione alle importazioni ed esportazioni, ma hanno mostrato anche una crescita.

15. PROPRIETÀ DI BENI E DIRITTI SITUATI IN BRASILE DA PARTE DI STRANIERI

Nonostante il Brasile possieda, in un contesto globalizzato e fortemente interconnesso, una legislazione relativamente complessa, burocratica e non aggiornata in merito all'attrazione di capitale straniero, il Paese ha gradualmente ridotto le barriere normative riguardanti gli investimenti esteri e la proprietà di beni e attivi da parte di stranieri.

Tuttavia, esistono ancora alcune limitazioni specifiche e rilevanti in vigore, soprattutto per quanto riguarda la proprietà di partecipazioni societarie e beni immobili.

15.1. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Come regola generale, la partecipazione di persone straniere (fisiche o giuridiche, residenti o meno nel Paese) nel capitale sociale di imprese brasiliane è permessa senza nessun tipo di limitazione, essendo richieste soltanto alcune esigenze di carattere burocratico agli investitori per tal fine come, per esempio, l'iscrizione innanzi la Receita Federal ai fini dell'ottenimento del CNPJ o del CPF, rispettivamente nel caso di persona giuridica o fisica.

- Limitazioni o divieti previsti nella Costituzione Federale del Brasile e in leggi complementari

alla partecipazione, di persone straniere o naturalizzate, nel capitale sociale di determinate società, a seconda delle attività da queste esercitate:

- i. Impresa Giornalistica e di radiodiffusione sonora e di suoni e immagini. La proprietà di una impresa giornalistica e di radiodiffusione sonora e di suoni e immagini è prerogativa esclusiva di brasiliani nati o naturalizzati da oltre dieci anni, o di persone giuridiche costituite in conformità alle leggi brasiliane e che abbiano sede nel Paese e, in qualsiasi caso, almeno il settanta per cento del capitale totale e del capitale votante di tali imprese dovrà appartenere, direttamente o indirettamente, a brasiliani nati o naturalizzati da oltre dieci anni, i quali eserciteranno obbligatoriamente la gestione delle attività e stabiliranno il contenuto della programmazione (art. 222 e § 1° della Costituzione Federale). È importante evidenziare che questa violazione si applica soltanto ad emittenti aperte, non essendo applicabile alle società il cui contenuto viene trasmesso su canali chiusi, quindi la restrizione è obsoleta.
- ii. Impresa di sfruttamento di risorse minerarie. La ricerca e l'estrazione di risorse minerarie e

l'utilizzo del potenziale idraulico del paese possono essere effettuati solo con l'autorizzazione o concessione dell'Unione federale, nell'interesse nazionale, da parte di brasiliani o società costituita secondo le leggi brasiliane e che abbia sede e amministrazione nel Paese (articolo 176 e § 1 della Costituzione Federale).

iii. **Impresa di assistenza sanitaria.** È vietata la partecipazione diretta o indiretta di società o capitali stranieri nell'assistenza sanitaria nel Paese, salvo nei casi previsti dalla legge (§ 3 dell'articolo 199 della Costituzione Federale). Tale limitazione è stata flexibilizzata dalla Legge 13.097/2015, che ha consentito la partecipazione diretta o indiretta, compreso il controllo, di società o capitali esteri nell'assistenza sanitaria in alcuni casi specifici.

iv. **Impresa di trasporto di cabotaggio.** Soltanto la persona giuridica costituita in conformità alle disposizioni delle leggi brasiliane, con sede nel Paese, il cui oggetto sia il trasporto per via navigabile (generalmente indicata nella legislazione come "impresa di navigazione brasiliana", sarà autorizzata ad operare nel trasporto di merci tramite cabotaggio (3, I, della Legge 14.301/2022).

v. **Società di vigilanza privata.** Sono vietate agli stranieri sia la proprietà che la gestione di società aventi per oggetto la prestazione di servizi di vigilanza privata a persone ed a beni e valori (art. 11 Legge 7.102/1983). Tuttavia, una deci-

sione del 2016 della Superiore Tribunale di Giustizia ha assicurato che le società di diritto brasiliano, con sede nel Paese, anche qualora abbiano nella loro composizione societaria, direttamente o indirettamente, la partecipazione o il controllo di capitale straniero, possono operare regolarmente in questo mercato.

Attualmente le imprese del settore di aviazione civile e TV via cavo hanno riscontrato una abolizione o alleggerimento delle loro restrizioni.

15.2. BENI IMMOBILI

Per quanto riguarda i beni immobili, la regola generale è anch'essa ampia e illimitata circa la possibilità di acquisizione di tali beni da parte di persone straniere (fisiche o giuridiche, residenti o meno nel Paese). Ciononostante, in questo caso l'uso diretto della proprietà da parte dello straniero è soggetta alla concessione del suo ingresso nel territorio nazionale da parte delle autorità consolari e di frontiera, secondo la Normativa n. 36, del 9 ottobre 2018, pubblicata dal Consiglio Nazionale di Immigrazione, che prevede le condizioni per il rilascio del visto ad uno straniero in virtù dell'acquisizione di un bene immobile.

Eccezioni all'acquisizione di beni immobili da parte di cittadino straniero:

- a) Acquisizione di immobili di proprietà dell'Unione – richiesta autorizzazione del Presidente della Repub-

- blica.
- b) Immobili rurali – ai sensi della Legge 5.709/1971 (e suo rispettivo regolamento, Decreto n. 74.965/1974), l’acquisizione è soggetta alle seguenti limitazioni:
- l’acquisizione di immobile rurale da parte di persona fisica straniera non potrà superare 50 (cinquanta) moduli di sfruttamento indefinito, in un’area continua o discontinua. Ciò nonostante:
 - a) Nel caso in cui si tratti di un immobile con superficie non superiore a 3 (tre) moduli, l’acquisizione sarà libera, indipendentemente da qualsiasi autorizzazione o licenza, fatti salvi i requisiti generali stabiliti dalla legge.
 - b) Sarà altresì soggetta ad autorizzazione l’acquisizione di più immobili, di superficie non superiore a tre moduli, da parte di una persona fisica;
 - c) L’acquisizione di un immobile rurale tra 3 (tre) e 50 (cinquanta) moduli¹⁾ di sfruttamento indefinito dipenderà da autorizzazione dell’INCRA.
 - La somma delle superfici rurali appartenenti a persone straniere, fisiche o giuridiche, non potrà essere superiore ad un quarto della superficie dei Municipi in cui saranno situate, dimostrabile attraverso un certificato del Registro degli Immobili.
- a) Le persone della stessa nazionalità non potranno essere proprietarie, in ciascun Municipio, di oltre il 40% (quaranta per cento) di questo limite ora fissato.
- b) Sono escluse da queste restrizioni le acquisizioni di aree rurali: (i) inferiori a 3 (tre) moduli; oppure (ii) che siano state oggetto di compravendita, di promessa di compravendita, di cessione o promessa di cessione, attraverso scrittura pubblica o scrittura privata debitamente protocollata innanzi il competente Registro e che siano state registrate nell’INCRA in nome del promettente acquirente, prima del 10 marzo 1969; (iii) nel caso in cui l’acquirente abbia un figlio brasiliano o sia sposato con cittadina brasiliana con regime di comunione dei beni.
- c) Queste limitazioni possono venire meno nel caso in cui, con Decreto, il Presidente della Repubblica autorizzi l’acquisizione oltre i limiti stabiliti. Tuttavia, l’autorizzazione sarà vincolata alla verifica per accertare che si tratti di immobile rurale vincolato a progetti ritenuti prioritari rispetto a piani di sviluppo del Paese.

Indipendentemente dalla natura dell’immobile, come anche nel caso di partecipazioni societarie, il cittadino straniero proprietario di un immobile in Brasile è obbligato a registrarsi innanzi la Receita Federal del Brasile, per ottenere un CNPJ per le società straniere, o un CPF per persone fisiche straniere, ai sensi della IN RFB 1863/2018.

1 In Brasile, il modulo fiscale è un parametro per la classificazione di un immobile rurale. La dimensione del modulo varia a seconda del municipio in cui è situata la proprietà.

La dimensione del modulo fiscale in Brasile è compresa tra 5 e 110 ettari.

16. PARTECIPAZIONE DI IMPRESE STRANIERE A PROCEDURE DI GARA

Recentemente, in Brasile è stata approvata una nuova Legge per Licitazioni e Contratti Amministrativi, attraverso la quale il procedimento delle gare in Brasile è stato modernizzato. La recente Legge 14.133/2021 ha sostituito la Legge n° 8.666/1993 che disciplinava i procedimenti di questa natura da quasi tre decenni.

Nonostante la nuova legge sia entrata in vigore al momento della sua pubblicazione (avvenuta il 01.04.2021), la stessa non ha prodotto la revoca immediata della Legge 8.666/1993 che resterà valida e vigente per un periodo di 2 (due) anni dopo la pubblicazione della nuova Legge. Durante questo periodo transitorio, gli organi di amministrazione potranno optare per indire gare secondo i criteri della nuova Legge, oppure secondo quelli previsti dalla normativa precedente.

La nuova Legge ha introdotto importanti modifiche per quanto concerne la partecipazione di stranieri alle procedure di gara e stipula di contratti con la pubblica amministrazione, al fine di avvicinare il Paese all'adesione all'Accordo di Acquisizioni Pubbliche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) (meglio conosciuto come "Agreement on Government Procurement (GPA)").

Questo perché le basi del denominato GPA sono la parità di accesso e la concorrenza leale, con trasparenza nella

partecipazione di stranieri alle gare e contrattazioni locali, nell'ambito dei paesi firmatari, ed è in questo senso che la nuova normativa cerca di orientare il Paese.

16.1. LA PARTECIPAZIONE STRANIERA ALLA LUCE DELLA LEGGE N° 8.666/1993

Le disposizioni di legge circa la partecipazione di imprese straniere a licitazioni promosse da organi ed entità della pubblica amministrazione federale, direttamente o indirettamente, erano riportate nella Legge n° 8.666/1993 ed altre norme e atti amministrativi di natura normativa.

Nella pratica, vi erano anche impedimenti operativi alla concreta partecipazione di stranieri, come: (i) assenza di previsioni circa il trattamento dei documenti stranieri nei bandi; (ii) assenza di previsioni sull'equivalenza tra documenti stranieri e brasiliani; (iii) nessuna menzione circa le offerte in moneta straniera o regole sulla conversione di offerte in valute diverse in tempo reale; (iv) assenza di previsioni per il pagamento a imprese all'estero; e (v) sistemi senza accesso adeguato da parte di stranieri.

Pertanto, anche se formalmente la partecipazione di stranieri era permessa, nella pratica tale partecipazione era inattuabile.

16.2. LA PARTECIPAZIONE STRANIERA CON REGIME DELLA LEGGE N° 14.133/2021

La nuova legge colma questa carenza da diversi punti di vista.

Innanzitutto, la stessa introduce una definizione precisa riguardante l'espressione di licitazione internazionale, a cui è stato attribuito il significato di: "licitazione realizzata in territorio nazionale a cui è ammessa la partecipazione di concorrenti stranieri, con la possibilità di quotazione di prezzi in valuta straniera, o licitazione il cui l'oggetto contrattuale può o deve essere eseguito nel suo insieme o in parte in territorio straniero".

Inoltre, la nuova Legge ha trattato importanti questioni per garantire la parità di trattamento economico tra concorrenti nazionali e internazionali sotto diversi aspetti, come ad esempio:

- il permesso di quotare il prezzo in valuta straniera a tutti i concorrenti;
- l'offerta di garanzie di pagamento equivalenti; e
- il divieto di previsione nel bando di condizioni di abilitazione, classificazione e giudizio che costituiscano barriere per l'accesso del concorrente straniero (essendo ammessa, tuttavia, la previsione di margini di preferenza

per beni prodotti nel Paese e servizi nazionali che rispettino le norme tecniche brasiliane).

Inoltre, la nuova Legge introduce una previsione espressa che vieta al pubblico ufficiale designato a operare nel settore delle licitazioni e contratti - fatti salvi i casi previsti dalla legge - di stabilire un trattamento differenziato di natura commerciale, legale, giuslavorista, previdenziale o di qualsiasi altra natura tra imprese brasiliane e straniere, anche con riguardo a valuta, modalità e luogo di pagamento, e compreso il caso in cui sia coinvolto un finanziamento di un'agenzia internazionale.

Per le società estere operanti in Brasile, la nuova Legge ammette l'equivalenza di documenti stranieri per quanto concerne la documentazione necessaria all'abilitazione nel processo di licitazione. Ossia, ai fini dell'abilitazione le imprese straniere che non operano nel Paese potranno presentare documenti equivalenti a quelli richiesti, i quali saranno prodotti nei paesi di origine. Detta presentazione di documenti dovrà essere opportunamente regolamentata dal Potere Esecutivo Federale.

Sempre nell'ambito della presentazione di documenti per l'abilitazione, la nuova Legge ha previsto anche che, relativamente ai documenti riguardanti la qualifica tecnico-operativa, il concorrente straniero potrà presentare gli attestati o altri documenti idonei emessi da enti stranieri, seguiti soltanto da traduzione semplice in portoghese, salvo se comprovata l'idoneità dell'ente emittente.

16.3. CONCLUSIONE

Come si può notare, esiste una imminente tendenza a rendere più flessibili le regole per la partecipazione alle procedure di gara da parte di entità estere. Sebbene questa misura abbia come fine dichiarato quello di far aderire il Brasile all'Accordo sulle Acquisizioni Pubbliche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ("Agreement on Government Procurement (GPA)"), di fatto la sua conseguenza diretta è l'eliminazione delle barriere storiche che, in pratica, hanno impedito (o, perlomeno, hanno reso estremamente difficile) la partecipazione di entità straniere alle procedure di gara in Brasile.







Novembre 2024

Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Direzione Centrale per i Settori dell'Export

Nucleo Grafica@ice.it



www.ice.it

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 